



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.194 DEL 26.09.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AVV. SANTO LO PINTO A SEGUITO DI TRANSAZIONE
APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N.47/2017

Area Amministrativa
Determina n. 122 del 26.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

PREMESSO

CHE in data 13.12.2011 è stato notificato al Comune di Scillato un atto di citazione, per chiamata in causa di terzi ex art. 106 c.p.c., con il quale ANAS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Gian Claudio Picardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lo Pinto, ha citato il Comune di Scillato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sez. distaccata di Cefalù - nell'udienza del 4 Maggio 2012 per il sinistro occorso al Sig. Di Stefano Giuseppe che ha citato l'ANAS per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza di un incidente verificatosi in data 26.06.2010 in una strada di contrada Torribbene ubicata in questo Comune;

CHE il Comune chiamato in causa, per tutte le motivazioni descritte nell'atto di citazione medesimo, al fine di provvedere alla difesa della propria posizione di estraneità ai fatti contestati, si è costituito in giudizio;

CHE il giudizio, R.G. 50409/2011, è stato definito con sentenza di primo grado n. 831/2015 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 30.07.2015 e depositata il 05.08.2015, con la quale, in accoglimento delle ragioni esposte dal Di Stefano e dall'Anas Spa, ha visto il comune di Scillato soccombente;

CHE con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 3972 del 24 Settembre 2015 il legale del Comune ha comunicato che l'ANAS S.p.A., in pari data, per il tramite del procuratore costituito, Avv. Santo Lo Pinto, ha notificato presso il proprio studio legale la succitata sentenza di condanna ai fini del decorso del termine breve di impugnazione;

ATTESO

CHE alla predetta sentenza di condanna questa Amministrazione ha interposto impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, conferendo incarico all'Avv.to Claudio Trovato, con Studio in Palermo, Via delle Alpi n. 52 (atto di G. M. n. 66 del 07.10.2015, esecutivo ai sensi di legge);

CHE il professionista incaricato ha notificato l'atto introduttivo alle controparti Sig. Di Stefano ed Anas SpA ed iscritto il giudizio a ruolo al n. RGA 2213/2015;

VERIFICATO CHE, l'Amministrazione, anche al fine di ripartire l'onere in una scansione temporale compatibile con la propria situazione economico finanziaria, ha convenuto un accordo transattivo con il sig. Di Stefano, favorevole per l'Amministrazione comunale, formalizzato in data 09.02.2016;

CHE, così come rappresentato nella deliberazione di G.M. n.47/2017, l'esito della trattative per il componimento bonario con l'altra controparte (ANAS SPA) non ha sortito effetti, per cui il giudizio d'appello è proseguito con la trattazione degli atti di causa e la fissazione delle relative udienze, l'ultima della quali in data 17 maggio 2017;

CHE l'Amministrazione Comunale, per le vie brevi, ha chiesto all'Avv. del Comune, Claudio Trovato, un parere in ordine ad un possibile accordo bonario con A.N.A.S. ;

CHE il predetto legale, con nota assunta agli atti del Comune al prot. 1905 del 26 Maggio 2017, ha, fra l'altro, espresso le proprie valutazioni nei seguenti termini "...parrebbe opportuno comporre l'intero giudizio, anche al fine di evitare, nel caso di soccombenza con l'A.N.A.S., l'ulteriore onere delle spese di registrazione del giudizio"

CHE, l'Avv.to Lo Pinto, nell'interesse di ANAS, ha manifestato la propria disponibilità a definire preventivamente, con contenimento delle spese legali ad oggi maturate.

RICHIAMATA la deliberazione 47 del 05.06.2017, immediatamente esecutiva, con la quale la G.M. ha approvato lo schema dell'accordo bonario per la definizione in maniera transattiva della vertenza con ANAS s.p.a., ed ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo ;

PRESO atto delle motivazioni contenute nel precitato provvedimento di G.M. circa la scelta favorevole di una soluzione transattiva della controversia;

RICHIAMATO l'art.3 dello schema di accordo bonario " **Contenuto dell'accordo. Rinuncia agli effetti della sentenza...omissis ..**" "L'Avv. Santo Lo Pinto rinuncia per se e per il suo assistito, ANAS s.p.a. ad intraprendere azioni per esigere il riconoscimento di quanto dichiarato nella sentenza di primo grado n.831/2015 e al giudizio di impugnazione in appello, incardinato presso la Prima Sezione della Corte d'Appello presso il Tribunale di Palermo, RGA 2213/2015, dietro il pagamento della somma che viene definitivamente e concordemente quantificata in € 5.000,00 (euro cinquemila) al netto della ritenuta d'acconto da corrispondere al 30.09.2017, previa esibizione di documento fiscale, in originale (fattura e/o ricevuta di pagamento) ovvero quietanza liberatoria, esonerando, sin d'ora e per il futuro la stessa Amministrazione alla corresponsione di ulteriori e maggiori somme oltre quelle previste in questo articolo.

Parimenti, il Sindaco e per il suo tramite l'Amministrazione, previa approvazione della presente transazione, da parte dell'Ente si impegna ad abbandonare il ricorso in appello e ad effettuare la liquidazione di quanto dovuto e definitivamente quantificato in € 5.000,00 al netto della ritenuta d'acconto"

RICHIAMATO l'art. 4 del predetto accordo "**Risoluzione definitiva della controversia**" Le Parti dichiarano tutte che, l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono è soddisfatto ogni diritto e pretesa relativa alla sentenza n. 831 pubblicata il 05.08.2015, RG n.50409/2011, resa dal Tribunale di Termini Imerese, nonché al successivo giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Appello di Palermo, sezione I civile, RGA 2213/2015, che viene abbandonato e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa o rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art.1975 del Codice Civile;

DATO atto che la tipologia di spesa in questione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 194 del D.lgvo 267/2000, in quanto gli accordi transattivi con cui possono essere definite le controversie legali, non possono essere intese come sopravvenienze passive presupponendo, per la loro stessa natura, la decisione dell'Ente di giungere ad una transazione della vertenza, per cui il Comune è in grado di prevedere la nascita dell'obbligazione ed i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa previste dall'art.191 del T.U.E.L. e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi "in questi termini si è espressa la Corte dei Conti Sezione Piemonte n.4/2007, orientamento ripreso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 123/2015 ;

DATO, altresì, atto che la transazione è stata sottoscritta dalle parti, (Sindaco per la parte debitrice e Avv. Lo Pinto per la parte creditrice) come si evince dalla copia allegata al presente provvedimento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile n. 166 del 16 Agosto 2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di complessivi € 6.250,00 per il pagamento della somma di cui alla predetta transazione ;

VISTA la fattura prodotta dall'Avv. Lo Pinto N. 13/2017 del 22 Settembre 2017, assunta agli atti del Comune al prot. 3608 del 25.09.2017, ammontante a complessivi € 6.344,00, di cui € 1.144,00 per IVA al 22%, € 200,00 per Cassa Previdenza ed € 1.000,00 per R.A,+ con causale "Onorario causa d'appello promossa dal Comune di Scillato C/ANAS S.P.A. ed il Sig. Di Stefano Giuseppe definita con cancellazione della causa dal ruolo a seguito di transazione";

DATO atto che, con il presente provvedimento, è necessario impegnare l'ulteriore somma di € 94,00 quale differenza fra l'impegno assunto (€ 6.250,00 e l'importo della fattura € 6.344,00) con imputazione al cap. 190 intervento "spese per liti arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2017 il cui stanziamento di € 24.355,85 offre la necessaria disponibilità;

DATO, altresì, atto che con decorrenza dall'1 Luglio 2017 è entrato in vigore il sistema fiscale dello split payment anche per i professionisti che emettono fatture nei confronti delle p.a.

CHE, pertanto, la somma da pagare al professionista sarà pari ad € 5.200,00 su cui dovrà essere operata la ritenuta per cassa previdenziale e R.A.

Visti

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi e di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

D E T E R M I N A

PER le motivazioni in premessa descritte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, liquidare e pagare all'Avv. Santo Lo Pinto con studio legale in Termini Imerese la somma di € 5.200,00, scaturenti dall'atto di transazione approvato con deliberazione di G.M. 47 del 05.06.2017, immediatamente esecutiva, per la definizione in maniera transattiva della vertenza con ANAS s.p.a., e sottoscritto dal Sindaco e dall'Avv. Santo Lo Pinto ;

DARE atto che sulla predetta somma dovrà essere operata la ritenuta d'acconto per cassa previdenziale e R.A.

VERSARE all'erario la somma di € 1.144,00 atteso che con decorrenza dall'1 Luglio 2017 è entrato in vigore il sistema fiscale dello split payment anche per i professionisti che emettono fatture nei confronti delle p.a.;

ASSUMERE, ulteriore impegno di spesa di € 94,00, quale differenza fra la somma di € 6.250,00 impegnata con la determinazione del Responsabile n.166 del 16 Agosto 2017 e l'importo della fattura prodotta dall'Avv. Lo Pinto, con imputazione al cap. con imputazione al cap. 190 intervento "spese per liti arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2017 il cui stanziamento di € 24.355,85 offre la necessaria disponibilità;

LA superiore somma di € 6.344,00, trova imputazione al cap.190 intervento spese per liti arbitraggi e risarcimenti il cui impegno di spesa di complessivi € 6.344,00 (€ 6.250,00 impegnati con determinazione n. 166/2017 ed € 94,00 impegnati con la presente determinazione) è interamente disponibile;

DARE atto che la presente somma dovrà essere liquidata entro il mese di Settembre 2017 come si evince dall'accordo sottoscritto.

Dare che la presente determinazione:

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.to

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO